

**PERCORSO DI FORMAZIONE PER I REVISORI DEGLI  
ENTI LOCALI**

**L'ORDINAMENTO  
FINANZIARIO E  
CONTABILE NEGLI ENTI  
LOCALI**

**2**



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA**

*Dott . Leonardo Falchetti*

**OPERE PUBBLICHE  
GLI INVESTIMENTI  
NEGLI ENTI LOCALI  
(artt.199-207 TUEL)  
principi in materia di  
indebitamento  
*cenni***

Si può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento (art. 119 comma 6 della Costituzione).

**Non** si può ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti volti alla ricapitalizzazione di aziende e società finalizzata al **ripiano di perdite**.

## Le Fonti di finanziamento degli Enti Locali

### Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:

- a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- b) fonti di autofinanziamento quali:
  - avanzi di bilancio costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitale per rimborso mutui ;
  - entrate derivanti dall'alienazione di beni (redazione Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari);
  - **concessioni edilizie** (permessi a costruire) **e relative sanzioni**;
  - avanzo di amministrazione nei modi di cui all'art.187 Tuel;
- c) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
- d) mutui passivi;
- e) altre forme di ricorso consentite dalla legge (**sponsorizzazioni**, leasing, prestiti obbligazionari, imposta di scopo, etc..)

# I PERMESSI A COSTRUIRE

La disposizione (art. 2, comma 8, Legge n. 244/2007) che consente l'utilizzo di una quota del gettito dei proventi da permessi a costruire per il finanziamento della spesa corrente (massimo 50%) e per la manutenzione del patrimonio (massimo 25%) è stata prorogata **ANCHE PER IL 2015.**



**Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:**


- a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
- b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale e pluriennale **dove sono incluse le relative previsioni**;
- c) Rispetto del patto di stabilità interno nell'anno precedente;
- d) Rispetto limiti percentuali art. 204 TUEL

# Revisori - novità dal 2013

*D.L. 174/2012 convertito con modificazioni con  
Legge 213/2012*



**Parere obbligatorio in materia di proposte di  
nuovo indebitamento**



**Verifica dettagliata dell'oggetto (ed opportunità) del mutuo**

Nel caso in cui l'Ente Locale ricorra all'indebitamento per finanziare spese diverse da investimento, **i relativi atti e contratti sono nulli**, e le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti possono irrogare **agli amministratori (*consiglieri comunali*)**, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pari ad un minimo di cinque ed un massimo di venti volte l'indennità percepita al momento della violazione.



**REVISORI – verifiche a campioni sugli utilizzi del mutuo**




# Articolo 204 TUEL

## regole particolari per l'assunzione di mutui


Oltre al rispetto di tutte le predette condizioni, l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi l'8 % (a decorrere dal 2012) delle Entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui - *in caso di superamento gli Enti non potranno aumentare la consistenza del proprio debito.*

Da segnalare inoltre che l'art. 5 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 ha introdotto quanto segue: *“al fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente”*.

Negli anni sono stati possibili alcune rinegoziazioni dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto dei requisiti di volta in volta previsti



Verifiche dei revisori



Opportunità e critiche in considerazioni della natura pubblica dell'Ente

*(si libera capacità di spesa corrente nel breve termine, riversando sempre più oneri alle generazioni future)*

# La gestione del bilancio

*sintesi*



## DURANTE L'ANNO: Le variazioni di bilancio

Sono quegli atti di gestione posti in essere per correggere gli **scostamenti** tra i dati della programmazione e quelli della gestione.

Gli scostamenti possono essere causati da:

- Errori di previsione (accadimenti imprevisti)
- Gestione inefficace (sintomo di incapacità gestionale)
- Varie motivazioni da analizzare

Variazioni di Bilancio  
**“oggi” e anche “domani”**



Consiglio Comunale  
(deliberate entro 30 novembre)



**sempre obbligatorio parere dei revisori**

# **Variazioni di bilancio → rispetto degli equilibri**

**Pareggio finanziario globale (pareggio finanziario): ammontare stanziato per le spese = ammontare realizzabile con entrate gestione**

**Equilibrio finanziario di parte corrente**

**Equilibrio finanziario di parte capitale**

# Le variazioni di bilancio

Sono atti amministrativi che rispondono al principio di **flessibilità**.

Devono essere adottate nell'osservanza dei principi contabili e delle norme del Patto di Stabilità Interno.

Negli enti locali sono di competenza del *Consiglio* e possono essere deliberate entro il 30/11.

**La giunta può adottare provvedimenti di variazione solo in via d'urgenza da ratificare da parte dell'organo consiliare entro i 60 giorni successivi e comunque entro il 31/12.**



# Assestamento di bilancio

(“oggi” entro 30 novembre di ogni anno)  
(“domani” assestamento/salvaguardia entro  
31 luglio)

È un istituto giuridico in base al quale vengono previsti aggiustamenti generali degli stanziamenti allo scopo di mantenere il bilancio aderente agli obiettivi programmati e di rispettare gli equilibri finanziari.

Negli **Enti locali** l'assestamento di bilancio consiste in deliberazioni del Consiglio effettuate per mantenere gli equilibri di bilancio. Le variazioni riguardano, in generale, tutti i titoli di entrata e di spesa

# Monitoraggio degli equilibri

Nella predisposizione di ogni atto di variazione di bilancio il Responsabile dell'area finanziaria deve attuare una verifica complessiva delle dotazioni di bilancio al fine di **poter attestare la permanenza degli equilibri finanziari complessivi di bilancio, dell'equilibrio di parte corrente e della parte di investimenti.**

Il Responsabile del servizio finanziario ha l'obbligo di monitorare con assiduità l'equilibrio finanziario complessivo.

# VARIAZIONI VIETATE

- Prelievo da interventi del titolo II° spesa per finanziarie interventi del titolo I° e III° spesa;
- Prelievo da interventi del titolo IV° (spesa) per finanziare spese di altri titoli;
- **In linea generale (salvo eccezioni di legge) le entrate conto capitale non devono MAI finanziare spese correnti;**
- Non esistono variazioni di bilancio in merito a residui attivi e passivi durante l'anno.

**Dopo il 30 novembre non sono  
più possibili variazioni al  
bilancio di previsione, e si  
inizia a lavorare al Rendiconto**



# **IL RISULTATO DELLA GESTIONE**

**IL CONSIGLIO APPROVA IL  
RENDICONTO ENTRO IL 30  
APRILE DELL'ANNO  
SUCCESSIVO**

**TUEL:** In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141. *(comma introdotto dall'art.3, comma1, lettera l), legge n. 213/2012).*



***[...] trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale **si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.*****

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di **RIACCERTAMENTO** degli stessi, consistente nella **revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui.**

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del **risultato contabile di gestione e del risultato contabile di amministrazione**, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.



## Una richiesta/domanda rivolta ai revisori nel questionario al consuntivo 2013!

1.10.4 Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione, parziale o totale?

SI

In caso di risposta positiva alla domanda precedente, l'organo di revisione ha valutato i risultati ottenuti avuto riguardo a:

a) Motivazioni del mantenimento dei residui attivi riferiti al titolo primo e terzo di entrata, soprattutto in riferimento a quelli che presentano una vetustà maggiore di anni cinque:

IDONEE

b) Motivazioni dell'eventuale cancellazione di residui attivi dal conto del bilancio ed iscrizione nel conto del patrimonio fra i crediti di dubbia esigibilità:

IDONEE

c) Costituzione del fondo svalutazione crediti, nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2013, per l'intero importo previsto dall'art. 6 co. 17, del d.l. n. 95/2012 convertito dalla l. n. 135/2012, nonché art. 1 co. 17 del d.l. n. 35/2013?

NO

d) L'operazione di riaccertamento dei residui attivi può essere considerata idonea al fine di salvaguardare:

d.1) l'equilibrio della gestione dei residui?

SI

d.2) l'equilibrio della gestione di cassa?

SI

Eventuali osservazioni :

# **IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE**

è accertato con l'approvazione del  
rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso  
ed è pari al

**fondo di cassa aumentato dei  
residui attivi e diminuito dei  
residui passivi**

**L'AVANZO DI  
AMMINISTRAZIONE è  
l'ipotetico fondo di cassa  
nel caso in cui l'Ente  
incassasse tutti i crediti  
(residui attivi) e pagasse  
tutti i debiti (residui passivi)**

**L'ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, allegato obbligatorio del rendiconto, viene trasmesso al Tesorerie, per il quale costituisce condizione vincolante per l'estinzione dei mandati di pagamento in conto residui.**



# IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: L'AVANZO E IL DISAVANZO

FONDO DI CASSA INIZIALE
+ RISCOSSIONI - PAGAMENTI
FONDO CASSA FINALE
+ RESIDUI ATTIVI A RIPORTARE - RESIDUI PASSIVI A RIPORTARE
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (AVANZO/DISAVANZO)</b>

Come si può notare  
dalla tabella, il  
risultato di  
amministrazione  
corrisponde ad una  
sorta di  
“MARGINE DI  
TESORERIA”

**AL RISULTATO FINALE DI AMMINISTRAZIONE  
COME RIPORTATO NELLA PRECEDENTE  
PAGINA, SI PERVIENE ANCHE SOMMANDO  
LA RISULTANZA**

**DELLA GESTIONE DELLA COMPETENZA,**

**DELLA GESTIONE DEI RESIDUI**

**E**

**L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
PRECEDENTE:**

### ***Gestione di competenza***

Totale accertamenti di competenza	+	2.492.919,82
Totale impegni di competenza	-	2.486.754,71
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>		<b>6.165,11</b>

### ***Gestione dei residui***

Maggiori residui attivi netti riaccertati	+	14.125,44
Minori residui attivi netti riaccertati	-	2.209.476,38
Minori residui passivi netti riaccertati	+	2.216.409,05
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>		<b>21.058,11</b>

### ***Riepilogo***

SALDO GESTIONE COMPETENZA		6.165,11
SALDO GESTIONE RESIDUI		21.058,11
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		308.018,52
<b>AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011</b>		<b>335.241,74</b>

Ai sensi dell'art. 187, comma 1 del TUEL il **risultato di amministrazione** innanzitutto deve essere suddiviso - **ai fini del suo “successivo utilizzo”** tra:

- a) fondi vincolati: vale a dire economie di spesa derivanti da stanziamenti finanziati con entrate a specifica destinazione (accertate), **oppure contributi pervenuti oltre il termine massimo (30 novembre) per poter effettuare le variazioni di bilancio;**
- b) fondi per il finanziamento di spese in conto capitale, non impegnate entro l'esercizio;
- c) fondi non vincolati, a carattere residuale.

Se il risultato d'amministrazione è **negativo** deve essere ripianato. Va quindi iscritto nel bilancio preventivo dell'esercizio successivo come qualsiasi altra uscita, limitando così la capacità di spesa dell'ente.